

COMUNE di ISOLA DEL LIRI

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

GARA A PROCEDURA APERTA

**DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA DI TIPO EDUCATIVO PER GLI
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I°
GRADO
– 3 ANNI SCOLASTICI-
2019/2020 –2020/2021 – 2021/2022**

CODICE CIG: 80698960DA

CPV 85311200-4 (servizi di assistenza sociale per disabili)

Firma per accettazione

INDICE:

CAPO I: CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
- ART. 3 OPZIONE PROROGA CONTRATTO
- ART. 4 NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO
- ART. 5 INIZIO DEL SERVIZIO
- ART. 6 PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA – ENTITA' DELL'APPALTO
- ART. 7 MONTE ORE ANNUO
- ART. 8 LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ORARI
- ART. 9 MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 10 REQUISITI DEL PERSONALE
- ART. 11 COORDINATORE DEL SERVIZIO
- ART. 12 FASCIA ORARIA E MODALITA' ORGANIZZATIVE
- ART. 13 AVVIO DEL SERVIZIO
- ART. 14 DIRETTORE ESECUZIONE
- ART. 15 OBBLIGHI E RESPONSABILITA'
- ART. 16 CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE
- ART. 17 COMPETENZE DEL COMMITTENTE
- ART. 18 ASSICURAZIONI
- ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE
- ART. 20 PAGAMENTI
- ART. 21 TRACCIABILITA' DI CUI ALLA LEGGE 136/2010
- ART. 22 SICUREZZA
- ART. 23 MONITORAGGIO DEL CONTRATTO – VERIFICHE E CONTROLLI
- ART. 24 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
- ART. 25 PENALITA'
- ART. 26 ADEMPIMENTI IN DANNO
- ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 RECESSO
- ART. 29 PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 30 TRATTAMENTO DATI
- ART. 31 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI
- ART. 32 CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE
- ART. 33 DOMICILIO LEGALE
- ART. 34 RINVIO

CAPO II: MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO – REQUISITI DELL'AFFIDATARIO –

- ART. 35 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 36 PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
- ART. 37 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 38 CONTENUTO DELL'OFFERTA

CAPO I: CARATTERISTICHE DELL'APPALTO

ART. 1 - OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio di Assistenza Scolastica educativa rivolto agli "alunni diversamente abili" residenti nel territorio comunale e frequentanti le Scuole d'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado del territorio nonché fuori dal territorio comunale, "ed all'intero corpo docente che ne ha la responsabilità educativa", ai sensi della L. R. Lazio n. 11 del 10 agosto 2016, della L. 104/1992 e s.m.i " al fine di rimuovere gli ostacoli di natura fisica, psichica ed ambientale che impediscono la piena fruizione del diritto allo studio". I servizi di assistenza educativa scolastica "rappresentano prestazioni aggiuntive" rispetto all'assistenza di base di competenza del personale scolastico".

Il Servizio è finalizzato a:

- favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni in ambito scolastico;
- offrire agli stessi, un servizio di assistenza socio-educativa che miri alla socializzazione nell'ambiente scolastico, allo stimolo individuale, alla conquista dell'autonomia personale e all'integrazione in tutte le diverse attività scolastiche, nonché all'integrazione nella famiglia e nella società;
- agevolare la frequenza e la permanenza degli studenti nell'ambito scolastico;
- l'inserimento e la partecipazione attiva degli alunni alle attività didattiche, (comprese eventuali visite guidate che si svolgano entro l'orario scolastico) supportandoli nel raggiungimento degli obiettivi di integrazione ed autonomia personale, in attuazione dei P.E.I.;
- sostenere gli alunni nelle attività di socializzazione e nell'acquisizione di capacità comunicative, volte all'integrazione ed alla valorizzazione delle abilità individuali, personalizzando gli interventi necessari ed evolvendoli in armonia con i bisogni dell'alunno seguito.

ART. 2 –DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà una durata di anni tre (a partire dall'anno scolastico 2019/2020 con decorrenza presunta da gennaio 2020, differimento iniziale del rapporto contrattuale derivante dalla necessità di rispettare i tempi prescritti per le diverse fasi procedurali).

L'appalto avrà, pertanto, la durata dall'01.01.2020 al 15.06.2022.

Per ciascun anno scolastico il servizio dovrà essere effettuato nel periodo presunto del 20 settembre – 15 giugno.

Il calendario di erogazione del servizio di assistenza specialistica è indicativamente stabilito e potrà subire variazioni a seguito dell'approvazione del calendario scolastico annuale da parte della Regione Lazio.

Il Comune si riserva di posticipare l'inizio e/o anticipare il termine del servizio a fronte di specifiche esigenze o di diversi accordi con le scuole nel frattempo intervenuti.

ART. 3 -OPZIONE PROROGA CONTRATTO

La stazione appaltante si riserva la possibilità, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016, di prorogare la durata del contratto limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente per un periodo non superiore a mesi 6 (sei).

ART. 4 –NATURA GIURIDICA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e non potrà pertanto essere sospeso o interrotto.

In caso di sospensione o interruzione anche parziale del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, il Comune potrà sostituirsi all'affidataria per l'esecuzione d'ufficio del servizio, con rivalsa delle spese a carico della stessa, oltre alle conseguenti sanzioni applicabili ed all'eventuale risarcimento dei danni.

Il servizio è altresì da considerarsi servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della legge n.146/1990 "Norme sull'esercizio del diritto allo sciopero nei servizi pubblici essenziali"; pertanto in caso di sciopero, dovrà essere garantito il rispetto della citata normativa.

ART. 5 –INIZIO DEL SERVIZIO

L'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. In tal caso, la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal responsabile del servizio del Comune di Isola del Liri e dal legale rappresentante dell'operatore economico aggiudicatario.

ART. 6 -PREZZO UNITARIO POSTO A BASE DI GARA –ENTITÀ DELL'APPALTO

Per la determinazione della tariffa oraria posta a base di gara, si fa riferimento alle tabelle ministeriali dell'ultima tornata contrattuale per il personale delle cooperative sociali (2019), cat. C3/D1. €18,06 più spese generale e utile per un totale di € 21,00 /ora+ IVA 5%.

La tariffa posta a base di gara è, pertanto, di € 21,00 più IVA

In base alle ore presunte di assistenza determinate, sulla base delle media dei dati storici in ca. 2.947 annue (per complessive 8.841 ore per i tre anni scolastici), l'importo presunto del contratto ammonta a complessivi € 185.661,00 (IVA esclusa) per il periodo 01.01.2019-15.06.2022.

Tale importo è comprensivo di tutte le voci di costo connesse all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, spese per personale e spese per spostamenti degli operatori sul territorio, materiale di consumo, spese amministrative ecc.

L'adeguamento del prezzo orario potrà essere applicato a partire dal secondo anno di vigenza del contratto, su richiesta dell'Affidataria, facendo riferimento all'aggiornamento del costo del personale a seguito di rinnovo contrattuale nazionale.

ART. 7 –MONTE ORE ANNUO

Gli orari di svolgimento dei servizi, la loro durata ed il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti in relazione al numero ed ai bisogni degli utenti e loro effettiva presenza nei diversi plessi scolastici.

Il monte ore è indicativamente stimato in 2.947 ore annuali complessive per tutte le attività oggetto del servizio di cui all'art. 1.

Il monte ore effettivo, determinato con cadenza annuale ed assegnato con riguardo a ciascun Istituto nel quale sono presenti alunni e studenti diversamente abili, residenti in Isola del Liri, comprende:

- Le ore per programmazione e verifica del progetto di intervento, da utilizzare per incontri con insegnanti, specialisti, servizio sociale etc;
- Le ore di assistenza educativa a supporto dell'insegnante curricolare ed insegnante di sostegno;
- L'accompagnamento in caso di progettualità all'esterno della sede scolastica, gite, uscite didattiche etc;
- Il coordinamento e la supervisione del personale, da parte della ditta appaltatrice.

ART. 8 -LUOGHI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ED ORARI

Il servizio dovrà essere svolto presso le diverse scuole pubbliche del territorio, in orario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettiva attività delle scuole; le date di inizio e fine del servizio saranno definite dal calendario scolastico regionale e dai singoli istituti scolastici.

Le scuole pubbliche site nel territorio comunale sono:

ex D. Alighieri – scuola secondaria di I[^] grado

ex G. Baisi – scuola secondaria di I[^] grado

Montemontano – scuola primaria

Garibaldi – scuola primaria

Mazzini - scuola primaria

Forli - scuola primaria

Garibaldi – scuola dell’infanzia

Forli – scuola dell’infanzia

Carnello – scuola infanzia

Stazione – scuola infanzia

Capitino – scuola infanzia

Oltre che presso istituti scolastici fuori dal territorio comunale e in base a esigenze diverse.

Prima dell’inizio del servizio, sarà comunicato all’affidataria il numero esatto di alunni da assistere ed il numero di ore settimanali da dedicare ad ognuno, nonché la scuola di appartenenza. Il monte ore complessivo verrà indicato all’inizio di ciascun anno scolastico dall’ufficio competente del Comune. Gli orari preventivamente indicati potranno subire parziali modifiche in relazione alle esigenze che dovessero presentarsi in corso d’anno e richieste dai Dirigenti Scolastici.

Il servizio di assistenza giornaliero potrà svolgersi a partire dall’ingresso dell’alunno a scuola fino all’uscita, includendo i tempi dedicati agli intervalli ed agli eventuali pasti consumati a scuola, oppure secondo frazioni dell’orario scolastico.

In caso di riduzione del numero degli utenti destinatari del servizio, il Comune si riserva di ridurre le ore settimanali di attività.

Si riporta, a titolo puramente indicativo il numero di disabili presenti nelle scuole del territorio e il numero di studenti che hanno usufruito del servizio educativo per ciascun anno scolastico:

anno scolastico	Numero alunni diversamente abili assistiti
2017/2018	17
2018/2019	18
2019/2020	27

ART. 9 –MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’integrazione scolastica e sociale degli alunni disabili avviene secondo il dettato della legge 104/92 e s.m.i. e della legge Regionale n. 11 del 10 agosto 2016.

Il servizio consiste nel fornire le risorse professionali educativo –assistenziali, ritenute necessarie in relazione al bambino/ragazzo, per integrare le funzioni svolte dagli insegnanti titolari della classe, nell’ambito della giornata scolastica.

Il servizio è finalizzato all’integrazione del bambino/ragazzo nella classe, sviluppando in particolare l’incontro fra competenze/risorse del bambino con il curriculum educativo e didattico. Il documento operativo di riferimento, per l’educatore –assistente, delle attività e delle strategie, è la programmazione della classe ed il PEI.

Gli interventi da attuarsi a favore degli alunni devono essere preventivamente concordati nelle modalità con i referenti della Scuola.

Gli operatori dell’Affidataria, in accordo con gli uffici competenti, potranno avere incontri con i docenti di riferimento al fine di definire i progetti individualizzati per un monte ore annuo complessivo non superiore a 15 ore.

Agli alunni assistiti che devono sostenere esami scolastici verrà erogata l’assistenza per tutta la durata degli stessi, su richiesta specifica della scuola interessata, previa verifica della disponibilità oraria residua.

Non è consentita la partecipazione da parte del personale dell’Affidataria ad uscite non concordate preventivamente con il Comune.

Il servizio deve essere gestito in stretta collaborazione con il soggetto aggiudicatario, individuato da questa stazione appaltante, secondo le modalità contenute nel presente capitolato, fatto salvo le migliori proposte quali derivanti dall’offerta tecnica del soggetto aggiudicatario.

Il servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili prevede:

1) Un lavoro rivolto all’alunno disabile che consiste in:

a) *lavoro diretto con l’utente*: comprende l’attività relativa alla gestione del progetto individuale predisposto;

b) *lavoro per l’utente*: riunioni con enti e servizi territoriali coinvolti nei progetti educativo individualizzati, formazione, ecc..

2) Un lavoro di coordinamento del servizio e del personale di assistenza.

L’aggiudicatario è tenuto a fornire interventi assistenziali-educativi presso le scuole di competenza del Comune di Isola del Liri, in favore di alunni con disabilità tali da compromettere la possibilità di una adeguata integrazione e partecipazione alle attività scolastiche. Il Servizio per l’integrazione scolastica dei diversamente abili, oltre ad assicurare l’erogazione delle prestazioni ai propri utenti sulla base di progetti educativi individualizzati, deve garantire i seguenti interventi:

a) perseguire attività di integrazione e scambio con tutte le realtà educative presenti sul territorio in modo da promuovere ed agire attraverso un lavoro di rete, nel rispetto delle funzioni che ciascun attore può svolgere.

b) offrire momenti Informativi e di confronto per le famiglie di tutti gli utenti del servizio su tematiche educative, sociali o sanitarie di particolare interesse.

c) collaborare con i servizi sociali del Comune di Isola del Liri e dei servizi specialistici dell’Asl.

Tutto il personale che presta servizio dovrà essere munito di apposito tesserino di riconoscimento riportante le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro, che dovrà essere portato in modo visibile durante l’orario di servizio.

L’Affidataria deve dotarsi di materiali, strumenti e quanto necessario, per l’organizzazione del servizio e l’erogazione delle prestazioni.

L’Affidataria si obbliga a far predisporre i fogli-firma degli operatori addetti al servizio che dovranno essere dagli stessi firmati in occasione di ogni singola prestazione giornaliera.

I suddetti fogli firma che dovranno contenere:

- orario di entrata/uscita con firma giornaliera (leggibile) apposta dall’operatore,

- controfirma per la convalida dell'orario di servizio svolto, apposta da un responsabile della Scuola dovranno essere mensilmente trasmessi all'ufficio competente, ai sensi dell'art. 10 del presente Capitolato.

Art. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE

L'operatore economico dovrà assicurare la presenza di personale adeguato ed idoneo per il conseguimento dei risultati richiesti nel presente capitolato. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle metodologie e tecniche educative, sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione.

Ai fini della definizione dei livelli professionali in questione si farà riferimento a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria.

L'organizzazione del servizio dovrà essere improntata a criteri di flessibilità, responsabilità e collaborazione di tutto il personale e deve essere costantemente sottoposta a verifica e valutazione.

Dovrà essere assicurato un numero di operatori tale da garantire la copertura del fabbisogno relativo a ciascun alunno, secondo gli orari che verranno concordati con la scuola.

Il personale educativo dovrà essere in possesso di titoli di studio adeguati alla realizzazione del servizio di cui trattasi, a titolo puramente esemplificativo potrà essere dotato di uno dei seguenti titoli di studio:

- Diploma di maturità magistrale, diploma di maturità rilasciato dal liceo socio -psico-pedagogico, diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, diploma di dirigente di comunità, diploma di tecnico dei servizi sociali e assistente di comunità, operatore servizi sociali, titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione;

in alternativa uno dei seguenti titoli universitari vecchio ordinamento:

- diploma di laurea in pedagogia, diploma di Laurea in Scienze motorie, diploma di laurea in scienze dell'educazione, diploma di laurea in scienze della formazione o una delle seguenti lauree triennali nuovo ordinamento : educatore di nido e comunità infantile, educatore professionale, formatore, operatore culturale/esperto in scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria o titoli equipollenti;

in alternativa

- altro tipo di diploma di scuola secondaria di II° grado con almeno cinque anni di esperienza professionale in ambito educativo.

L'aggiudicatario si impegna a rispettare per i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dal CCNL di categoria e gli obblighi normativi, previdenziali ed assicurativi da esso derivanti, fatti salvi eventuali aspetti migliorativi sempre ammissibili.

L'Appaltatore, inoltre, si impegna inderogabilmente ad instaurare rapporti di lavoro dipendente ed assicurare il pieno rispetto delle norme assicurative e degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per tali fattispecie contrattuali. Allo scopo di consentire la più attenta vigilanza, l'Appaltatore si impegna a rassegnare tutte le documentazioni necessarie a verificare la regolarità contrattuale del personale impiegato nei servizi appaltati.

Per la particolare tipologia del servizio oggetto dell'appalto, è auspicabile che l'appaltatore, dia precedenza, nel corso delle assunzioni di nuovo personale, alle figure già operanti sul territorio, onde assicurare al meglio la continuità educativa e didattica.

E' obbligo dell'aggiudicatario comunicare, prima dell'avvio del servizio l'elenco nominativo degli operatori affiancati agli alunni segnalati, con indicazione dei rispettivi profili professionali; detto

elenco deve essere aggiornato tempestivamente ogni qualvolta si verifichi la sostituzione di un operatore.

Il servizio dovrà essere fornito esclusivamente nei giorni di effettiva presenza dell'alunno alla scuola. L'Istituto scolastico dovrà comunicare entro le ore 9.00 alla Ditta appaltatrice del servizio l'eventuale assenza non programmata del minore (Sarà onere dell'aggiudicatario, a mezzo del coordinatore, informarsi presso la Scuola circa la durata dell'assenza dell'alunno assistito, provvedere alla sospensione del servizio ed informarne contestualmente il Servizio socio assistenziale del Comune). L'appaltatore si impegna ad assicurare la stabilità degli operatori, riconoscendo che la continuità d'azione costituisce presupposto indispensabile per un corretto intervento.

Il personale assente a qualsiasi titolo dovrà essere regolarmente e tempestivamente e comunque entro 24 ore dal verificarsi dell'evento sostituito con personale in possesso degli stessi titoli culturali del personale incaricato, garantendo la continuità del servizio.

Qualora si verificassero inadempienze da parte dei singoli operatori, il Responsabile del Servizio ne informerà l'Appaltatore affinché siano adottati i provvedimenti necessari.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, l'allontanamento degli operatori che non risultassero idonei al servizio.

L'appaltatore dovrà garantire, con oneri interamente a proprio carico, l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo nonché quello che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale, dovesse risultare non idoneo per lo svolgimento del servizio. L'Appaltatore dovrà altresì impegnarsi a sostituire quel personale che, in base a valutazione motivata del Responsabile del Servizio, abbia disatteso a quanto indicato nel presente capitolato.

Il personale impiegato dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, con particolare riguardo alle norme in materia di segreto professionale e di tutela e protezione dei dati personali seguendo il principio di collaborazione con ogni altro personale dei servizi, uffici o struttura con cui venisse in contatto per ragioni di servizio. Tutto il personale dovrà, inoltre, tenere un comportamento irreprensibile nei confronti degli utenti e delle famiglie.

Resta escluso ogni rapporto giuridico ed amministrativo diretto tra il Comune di Isola del Liri e il personale dell'Appaltatore nello svolgimento dell'appalto.

L'Appaltatore sarà responsabile della piena ed incondizionata idoneità professionale e morale del personale impiegato.

Al fine di venire incontro alle esigenze degli utenti e ridurre il "turn over degli operatori", l'operatore economico aggiudicatario ha l'obbligo di garantire stabilità e continuità di prestazioni con gli stessi operatori, a mezzo contratti di durata pari alla durata dell'appalto, al fine di garantire la migliore qualità della prestazione, la continuità nel servizio e favorire il miglior rapporto relazionale (conformemente all'offerta tecnica prodotta in sede di gara), salvo casi eccezionali debitamente motivati e preventivamente autorizzati.

Con riferimento alle mansioni da svolgere previste nel presente appalto, il personale educativo assistenziale in caso di applicazione del C.C.N.L. delle cooperative sociali, dovrà essere inquadrato almeno nell'area categoria D, posizione economica e profilo D1 del Contratto delle Cooperative Sociali vigente. Nell'ipotesi di ricorso da parte dell'appaltatore ad un contratto di lavoro diverso da quello delle cooperative sociali, l'inquadramento del Personale educativo assistenziale dovrà essere effettuato secondo quanto dettato dal contratto applicato, in una posizione corrispondente a quella sopra precisata prevista dal contratto delle cooperative sociali.

Art.11 - COORDINATORE DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di nominare tra gli operatori, un coordinatore dell'attività e comunicarne il nominativo alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione medesima.

Il coordinatore deve essere in possesso di requisiti professionali adeguati e con comprovata esperienza specifica nel settore oggetto del presente appalto e deve aver maturato presso Enti pubblici e/o privati

un'esperienza documentabile nella funzione di coordinatore nella gestione di servizi socio assistenziali, e/o sociosanitari e/o socioeducativi rivolti a minori e/o portatori di handicap.

Il coordinatore dell'attività sarà tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite dall'appalto stesso. Egli sarà dotato di un recapito telefonico sempre attivo e farà da tramite tra la Ditta aggiudicataria e l'Amministrazione Comunale.

Lo stesso dovrà prestare servizio presso i locali del Servizio Sociale dell'Ente per almeno 12 ore settimanali.

Con riferimento alle mansioni da svolgere previste nel presente appalto, il Coordinatore in caso di applicazione del C.C.N.L. delle cooperative sociali, dovrà essere inquadrato almeno nell'area categoria D, posizione economica e profilo D3 del Contratto delle Cooperative Sociali vigente. Nell'ipotesi di ricorso da parte dell'appaltatore ad un contratto di lavoro diverso da quello delle cooperative sociali, l'inquadramento del Personale educativo assistenziale dovrà essere effettuato secondo quanto dettato dal contratto applicato, in una posizione corrispondente a quella sopra precisata prevista dal contratto delle cooperative sociali.

Art. 12 - FASCIA ORARIA E MODALITÀ ORGANIZZATIVE

Per garantire un servizio maggiormente rispondente alle esigenze che possono emergere relativamente all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili, l'organizzazione del servizio e la collaborazione tra questa stazione appaltante e l'aggiudicatario deve essere ispirata al principio di flessibilità.

A seconda del tipo e dell'ambito di intervento educativo a favore della persona disabile previsto nel concreto progetto educativo, viene definito il piano orario d'intervento per utente, attraverso l'assegnazione di un monte ore settimanale. Le prestazioni di assistenza scolastica dovranno essere garantite per sei giorni la settimana ordinariamente dal Lunedì al Sabato compreso, negli orari previsti dal piano educativo individualizzato, secondo il calendario scolastico, ad esclusione di tutte le festività (natalizie, pasquali, ecc).

Le ore settimanali di prestazione di servizio per ciascun alunno saranno definite da questa stazione appaltante in sinergia con la ASL e l'istituzione scolastica tenendo conto dei seguenti criteri:

- La gravità rilevata dalla Diagnosi Funzionale;
- Il tempo Scuola dell'alunno;
- Le ore di attività didattica del docente di sostegno;
- Analisi tecnico-professionale dei bisogni e delle necessità del singolo alunno effettuata dagli Specialisti della Asl .

L'aggiudicatario, comunque, dovrà assicurare il servizio di assistenza specialistica nell'arco di apertura della scuola dalle ore 08.30 alle ore 16.00 (in caso di inserimento dell'alunno nel tempo prolungato stabilito dall'Istituzione Scolastica).

L'inizio e la fine del servizio coincideranno con l'inizio e la fine dell'anno scolastico per le varie tipologie di scuole secondo il calendario scolastico regionale.

L'aggiudicatario, sulla base degli elenchi nominativi forniti provvederà all'assegnazione del personale assistente agli utenti avvalendosi delle indicazioni fornite da personale scolastico.

Dovrà inoltre fornire, almeno due volte l'anno, una relazione sui programmi svolti ed i risultati conseguiti.

Art.13 - AVVIO DEL SERVIZIO

Prima dell'inizio delle attività, la ditta comunica un recapito telefonico e fax, nonché un indirizzo di posta elettronica, un indirizzo di posta elettronica certificata, in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento del servizio.

Presso tale recapito sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che il Comune intenda far pervenire alla ditta.

La ditta provvede inoltre ad indicare un Responsabile dell'Appalto che risponda dei rapporti negoziali fra ditta e Comune e che rappresenti per il Comune la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'andamento del contratto. Tutte le contestazioni di inadempienze fatte in contraddittorio con detto incaricato, si intendono fatte direttamente all'Aggiudicatario stesso.

L'Amministrazione aggiudicatrice è rappresentata, quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.lgs. 50/2016, dal Responsabile del Servizio che provvede, altresì, a verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore.

In particolare, il responsabile del Servizio provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- a svolgere tutte le altre attività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs. 50/2016 e dal D.P.R.207/2010 -se e per quanto in vigore -nonché tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati.

Art.14 – DIRETTORE ESECUZIONE

Il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto è di competenza del Responsabile del Servizio che, ai sensi dell'art. 101 e seguenti del D. Lgs. n. 50/16 e smi, assume i compiti del Direttore dell'esecuzione.

Art. 15 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

Il soggetto aggiudicatario si impegna, senza eccezione alcuna, a:

1. fornire alla stazione appaltante, prima dell'avvio del servizio l'elenco del personale, come specificato nel precedente articolo 10, che intende impiegare nell'attività, compreso quello per le eventuali sostituzioni;
2. eseguire il servizio conformemente a tutte le condizioni previste dal presente capitolato e senza riserva alcuna;
3. garantire, al fine dell'efficienza e dell'efficacia del servizio la continuità del rapporto operatore/utente;
4. garantire, in caso di eventuali assenze del singolo operatore, il corretto espletamento del servizio programmato, predisponendo immediate e idonee sostituzioni e provvedendo a fornirne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante;
5. garantire l'applicazione integrale dei vigenti contratti, che disciplinano il rapporto di lavoro del personale impiegato alle proprie dipendenze e il rispetto delle normative vigenti in materia di assicurazioni sociali e di prevenzione infortuni, considerato che il Comune è esonerato da qualsiasi responsabilità al riguardo;
6. fornire tutto il materiale necessario allo svolgimento del servizio e quindi delle singole attività programmate;
7. garantire l'aggiornamento professionale dei propri operatori;
8. mantenere la riservatezza delle informazioni relative agli utenti, da qualsiasi fonte provengano, in applicazione del Regolamento UE 2016/679.

Inoltre si stabilisce che:

1. il soggetto aggiudicatario è responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, tenendo fin da ora sollevata la stazione appaltante da ogni responsabilità e conseguenza derivante da infortuni e da responsabilità civile verso terzi, determinati dalla gestione del servizio; a tal fine il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare regolare copertura assicurativa e dovrà, altresì, segnalare immediatamente alla stazione appaltante tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo all'incolumità dei terzi: restano comunque a carico dell'Aggiudicatario tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio;

2. le prestazioni d' opera da parte del personale impiegato dal soggetto aggiudicatario, per gli interventi di cui al presente Capitolato, non costituiscono rapporto d'impiego con la stazione appaltante, né possono rappresentare titoli per avanzare richieste di rapporto diverso da quanto stabilito nel contratto di affidamento della gestione del servizio.

Art. 16 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE

Ai sensi dell'art. 50 e 100 del DLgs. n. 50/2016 e s.m.i., trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, qualora a seguito della presente procedura di gara si verificasse un cambio di gestione dell'appalto, in fase di esecuzione del contratto stesso la Ditta aggiudicataria è tenuta a valutare l'eventuale ricollocamento degli operatori alla dipendenze dell'attuale impresa appaltatrice uscente nelle stesse attività oggetto della presente gara, secondo le modalità ed i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni contrattuali applicabili e dalle disposizioni normative in materia, compresa la Direttiva CE 2001/23 “ Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di impresa” ai fini della tutela della continuità dei rapporti di lavoro in essere, compatibilmente con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecno-organizzative e di manodopera previste per il servizio, nonché secondo l'ultimo orientamento del Consiglio di Stato, sez. III, sancito con Sentenza del 6 giugno 2018 n. 3471.

Pertanto, l'appaltatore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti, quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola. Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

Art. 17 - COMPETENZE DEL COMMITTENTE

La stazione appaltante svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nelle varie fasi di attuazione del servizio, e congiuntamente ai referenti scolastici, effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto, a quanto richiesto con il presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva il diritto di vigilare sul rispetto del capitolato e del contratto procedendo, in qualsiasi momento, ai necessari controlli, per verificare:

- l'andamento del servizio;
- la qualità e l'effettività delle prestazioni;
- il rispetto delle disposizioni impartite;
- il grado di soddisfacimento dell'utenza.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità del servizio, la stazione appaltante potrà provvedere d'ufficio, previa diffida, ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio.

Art. 18 - ASSICURAZIONI

Il servizio si intende esercitato a tutto rischio e pericolo dell'Impresa Aggiudicataria, che si impegna a far fronte ad ogni e qualsiasi responsabilità, inerente lo svolgimento delle prestazioni, che possano derivare da inconvenienti e danni causati all'utente o a terzi, esonerando l'Ente Committente da qualsiasi responsabilità, penale, civile ed amministrativa, che non possa essere fatta risalire all'ente stesso.

Sarà obbligo dell'Impresa Aggiudicataria adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la corretta esecuzione delle prestazioni e per evitare ogni rischio agli utenti e al personale, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

L'Ente Committente resta del tutto estraneo sia ai rapporti giuridici verso terzi posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'Impresa, che ad ogni pretesa di azione al riguardo.

L'Impresa Aggiudicataria risponderà di eventuali danni, a persone e/o cose, cagionati a terzi (compresi gli utenti) in relazione allo svolgimento di tutte le attività che formano oggetto del servizio da appaltarsi e per l'intera durata del medesimo, tenendo al riguardo sollevato l'Amministrazione aggiudicatrice da ogni responsabilità e provvederà a proprie spese alla riparazione e all'eventuale sostituzione di attrezzature e beni in genere, danneggiati durante l'esecuzione del servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali relativi al personale sono a carico dell'Impresa aggiudicataria che ne è la sola responsabile. L'Impresa Aggiudicataria dovrà altresì comprovare di avere stipulato con primaria compagnia assicuratrice - presentandone copia all'Amministrazione prima dell'avvio del servizio oggetto dell'appalto - una specifica assicurazione, per tutta la durata dell'appalto, suoi eventuali rinnovi o proroghe, per la copertura della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso i prestatori di lavoro (RCO - RCI) per gli eventuali danni, a persone e/o cose, derivanti dall'espletamento dei servizi formanti oggetto dell'appalto, comprese tutte le operazioni ed attività accessorie, complementari e integrative alle attività principali, nulla escluso né eccettuato. La polizza dovrà prevedere i seguenti importi minimi:

MASSIMALI R.C.T. Euro 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 3.000.000,00 per ogni persona Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

MASSIMALI R.C.O. Euro 2.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di Euro 1.000.000,00 per ogni persona.

Dovrà inoltre prevedere espressamente le seguenti estensioni in riguardo alla responsabilità civile verso terzi (RCT):

- estensione del novero dei terzi all'Ente Committente e ai suoi amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;
- estensione del novero dei terzi a tutte le persone fisiche e giuridiche, fatta eccezione per i lavoratori subordinati e parasubordinati dell' Impresa Aggiudicataria per i quali sussista l'obbligo della copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro prevista a termini di legge, limitatamente agli infortuni da questi subiti durante la prestazione di lavoro e/o servizio;
- estensione alla responsabilità civile personale dei lavoratori subordinati e parasubordinati dell'Impresa Aggiudicataria nonché di eventuali collaboratori che prestano, a qualsiasi titolo, la loro opera nell'espletamento dei servizi che formano oggetto dell'appalto;
- estensione alla responsabilità civile per danni a cose di terzi derivanti da incendio di cose dell'Impresa Aggiudicataria o dallo stesso detenute;
- estensione alla responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, strutture e beni consegnati all'aggiudicatario;
- estensione alla responsabilità civile derivante da danni a cose in consegna e/o custodia;
- estensione alla responsabilità civile per danni da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività di terzi.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà inoltre provvedere a stipulare apposita polizza che copra il rischio di infortuni che dovessero subire gli utenti che usufruiscono dei servizi comprensiva di Rimborso spese sanitarie conseguenti ad infortunio, Rimborso di lenti e/o occhiali, la cui rottura sia determinata da infortunio indennizzabile a termini di polizza, Cure odontoiatriche di primo intervento e protesi dentarie rese necessarie a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza.

Restano ad esclusivo carico dell'Impresa Aggiudicataria, gli importi dei danni rientranti nei limiti di eventuali scoperti e/o franchigie previsti nella prescritta polizza.

Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o per cause ad esso connesse, derivino al Committente, agli utenti o a terzi, a persone o a cose, è, senza riserve ed eccezioni, a totale carico dell'Impresa.

L'Impresa Aggiudicataria dovrà, in caso di danno materiale, provvedere senza indugio ed a proprie spese alla riparazione e sostituzione dei beni danneggiati; in caso di mancata reintegrazione dei danni causati, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Ente Committente è autorizzato a rivalersi delle spese sostenute, trattenendo il relativo importo dai successivi pagamenti, oppure, in caso di incapienza, dalla fideiussione depositata. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta a dare all'Ente Committente, di volta in volta, immediata comunicazione dei sinistri verificatisi, qualunque importanza essi rivestano ed anche quando nessun danno si fosse verificato. L'Impresa Aggiudicataria è tenuta altresì a dare immediata comunicazione agli Enti Committenti di qualsiasi interruzione, sospensione o variazione di servizio.

Copie delle polizze dovranno essere trasmesse all'Amministrazione comunale prima della stipula del contratto; l'aggiudicatario si impegna inoltre a presentare ad ogni scadenza annuale della polizza la dichiarazione da parte della compagnia assicuratrice di regolare pagamento del premio.

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione del contratto, sia totale che parziale. Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie il subentro nel contratto deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Servizio, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così il contraente obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 20 -PAGAMENTI

Saranno liquidate le ore effettivamente prestate nel limite del monte ore massimo prefissato, su presentazione di regolari fatture elettroniche mensili posticipate. L'aggiudicatario dovrà indicare sulla fattura elettronica l'importo totale delle prestazioni, l'importo orario, il totale delle ore effettuate dai propri operatori, il numero della determinazione di impegno di spesa. L'aggiudicatario dovrà allegare alla fattura il riepilogo delle ore di ciascun operatore e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi del'art.47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante attestante il regolare versamento di tutti i contributi assicurativi previdenziali ed antinfortunistici dovuti per legge nonché l'avvenuta retribuzione del proprio personale impiegato nello svolgimento del servizio nel rispetto di quanto previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro di riferimento.

Non si darà corso al pagamento di fatture che non presentino le caratteristiche suindicate e non siano accompagnate dalla documentazione sopra citata.

Il relativo importo mensile viene così determinato: costo orario (oneri fiscali inclusi) moltiplicato per il numero complessivo delle ore di servizio effettivamente prestato più I.V.A. a norma di legge.

Nei casi di non concordanza sulle ore effettuate o sugli importi sarà effettuato un ulteriore controllo a cura del Responsabile del Servizio in contraddittorio con un Referente della ditta.

E' comunque facoltà del Responsabile del Servizio disporre il pagamento della fattura solo per la parte risultante dai propri riscontri.

Le fatture saranno pagate secondo i termini previsti dal D. Lgs. 231/2002 previa acquisizione da parte del Responsabile del Servizio del D.U.R.C. rilasciato da INPS o INAIL aggiornato ed in corso di validità.

Il pagamento sarà commisurato alle ore di servizio effettivamente svolte; non verranno retribuite ore e giornate in cui il servizio non abbia avuto luogo per qualsiasi causa dipendente dal Comune, dalle Scuole, dall'assenza degli alunni o dalla Ditta (fatta salva in questo caso, l'applicazione delle penali) o da cause di forza maggiore.

In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi il Responsabile del Servizio ne dà comunicazione alla ditta e procede secondo il disposto dell'art. 30 del D. Lgs. 50/2016.

Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, la ditta venisse denunciata dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Responsabile del Servizio darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 del D. lgs 50/2016.

Il pagamento della fattura relativa all'ultimo mese di contratto e lo svincolo della garanzia fideiussoria è subordinato al rilascio da parte della Ditta di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che *“i dipendenti della ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione del contratto, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo C.N.L. e di accordi integrativi ove esistenti”*.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DI CUI ALLA LEGGE 136/2010

La ditta aggiudicataria dovrà attenersi in materia di tracciabilità dei pagamenti al pieno rispetto di quanto previsto dalla Legge 136/2010 e ss.mm.ii, ed in particolare:

1. utilizzare il conto corrente dedicato alla commessa di cui trattasi e registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto su detto conto, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In particolare, la comunicazione deve essere inviata mediante un procedimento tracciabile (raccomandata, corriere espresso, posta elettronica certificata) e riportare tutti gli elementi utili all'effettuazione del movimento finanziario, quali:

- i riferimenti specifici dell'impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell'unità produttiva, se presente, che gestisce l'appalto, il codice fiscale;
- tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (codici ABI e CAB, codice CIN, indicazione della banca e precisazione della filiale/agenzia nel quale è accaso il conto corrente);
- i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l'impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossia i dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale;
- l'eventuale indicazione della relazione tra il conto corrente dedicato e l'appalto (se il conto è stato attivato unicamente per questo appalto): qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 6 della L. 136/2010 per la tardiva comunicazione delle informazioni.

L'appaltatore deve riportare gli estremi del conto corrente dedicato nei documenti fiscali che emetterà ai fini dell'ottenimento del pagamento.

In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega devono essere comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il Comune non esegue alcun pagamento all'appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

2. effettuare tutti i movimenti finanziari mediante bonifico o postale riportante il Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici su richiesta della stazione appaltante.

Art. 22 - SICUREZZA

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D. Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

Le prestazioni oggetto del servizio si svolgono prevalentemente in locali scolastici e comportano momenti di interferenza dati dalla prestazione di attività a contatto con il personale scolastico docente e non docente.

Tali circostanze, tuttavia, in base anche all'esperienza di questi anni, non paiono generare rischi specifici da interferenza.

Per tanto, ai sensi dell'art. 26 comma 3bis del D. Lgs. 81/08 e trattandosi, altresì, di attività di concetto per la quale non ricorre l'obbligo di redazione del DUVRI ex art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/08 il presente progetto non comprende la stesura del DUVRI stesso.

Art. 23 – MONITORAGGIO DEL CONTRATTO – VERIFICHE E CONTROLLI

Il committente procede alla verifica di conformità nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del D. Lgs. n.50/2016.

Il committente si riserva il diritto e la facoltà di controllo, indirizzo e verifica del servizio oggetto del presente capitolato per il tramite dell'ufficio pubblica istruzione.

Esso effettua i necessari controlli al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi caratterizzanti il servizio, nonché la conformità del servizio reso alle norme e prescrizioni di legge, alle prescrizioni del presente Capitolato e a quelle ulteriori offerte in sede di gara.

Detti controlli potranno essere espletati mediante verifiche ispettive dirette e controlli documentali. I controlli possono essere effettuati in qualsiasi momento senza alcun preavviso all'aggiudicatario, il quale deve garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione. Le attività ispettive sono svolte in contraddittorio anche attraverso la firma del Verbale di ispezione. L'aggiudicatario nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione sia delle carenze che delle cause che le hanno generate.

In particolare il committente effettua controlli in ordine a:

- realizzazione del progetto e prestazioni effettuate;
- regolare impiego della manodopera;
- rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro;
- osservanza della normativa antinfortunistica;
- regolare assolvimento degli obblighi contributivi;
- adempimento degli obblighi fiscali.

Al termine dell'appalto, il R.U.P. rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali

Art. 24 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il contratto potrà essere modificato nel caso di incremento di iscrizioni scolastiche di bambini disabili o con diagnosi che richieda un maggiore numero di ore di assistenza all'autonomia.

In tale ipotesi, il numero medio di ore di assistenza annue indicate nel progetto del servizio potrà essere aumentato di un massimo del 20%, su esplicita richiesta della stazione appaltante formulata all'inizio dell'anno scolastico, senza che ciò configuri un'alterazione della natura generale del contratto e con l'obbligo dell'appaltatore di ampliare il servizio nei termini richiesti.

Art. 25 - PENALITÀ

In ogni momento il Comune di Isola del Liri potrà effettuare verifiche e controlli sull'operato, e sulla qualità del lavoro svolto, anche riguardante il corretto e cortese rapporto con gli utenti dell'operatore economico aggiudicatario, a cura del Responsabili del servizio interessato, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui le prestazioni non venissero effettuate nel rispetto del presente Capitolato.

Qualora si verificassero, da parte dell'appaltatore, inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, il Comune di Isola del Liri si riserva la facoltà di applicare, fatti salvi comunque i diritti al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, le seguenti penalità:

- € 250,00 al giorno e per persona in caso di sospensione o mancata effettuazione da parte della ditta di una o più prestazioni affidate;
- € 250,00 al giorno e per persona per mancata sostituzione di personale assente a qualunque titolo;
- € 250,00 al giorno in caso di mancata sostituzione del Coordinatore in caso di assenza a qualsiasi titolo;
- € 150,00 al giorno in caso di riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di servizio previsti;
- € 50,00 al giorno in caso di inosservanza degli orari di servizio stabiliti, ritardo nell'avvio del servizio rispetto agli orari indicati, omissione totale o parziale del servizio (salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento),
- € 200,00 in caso di mancata presentazione, nei termini stabiliti, per due volte consecutive delle relazioni e/o dei programmi e piani previsti dal presente capitolato;
- € 100,00 per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore in caso di mancata sostituzione definitiva di un operatore a richiesta della stazione appaltante, nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate;
- da € 200,00 a € 1.500,00 per singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento, per comportamento scorretto o sconveniente nei confronti degli utenti, accertato a seguito di procedimento in cui sia stato garantito il contraddittorio;
- € 300,00 in caso di mancata presentazione di assicurazione specificatamente riferita al servizio di cui trattasi. La reiterata omissione della presentazione della polizza, ad avvenuta applicazione della penale, comporterà la risoluzione immediata del contratto;
- € 300,00 per singolo obbligo contrattuale in caso di mancata effettuazione delle obbligazioni contrattuali a carico dell'appaltatore, derivanti da attribuzione di punteggio effettuata in sede di valutazione dell'offerta tecnica.

Le penalità “giornaliere” verranno applicate quotidianamente e conteggiate sino al completo ripristino del regolare contesto operativo ed alla regolare esecuzione delle operazioni eventualmente proposte dalla ditta nella propria offerta tecnica.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione, a mezzo fax o PEC. dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicatario stesso avrà la facoltà di presentare la sua contro deduzione entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della predetta nota.

Nel caso in cui entro il suddetto termine non pervengano elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, l'Amministrazione comunale applicherà la penale, dandone comunicazione all'Appaltatore. Si procederà al recupero della penalità, da parte dell'Amministrazione comunale, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento.

L'applicazione della penale non comporta per il Comune di Isola del Liri rinuncia al diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché all'eventuale recesso o risoluzione del contratto.

Art. 26 - ADEMPIMENTI IN DANNO

Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 25, qualora l'Appaltatore si riveli inadempiente, anche solo parzialmente, agli obblighi derivanti dall'esecuzione del contratto, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di ordinare ad altro prestatore l'esecuzione parziale o totale del servizio rimasto ineseguito, addebitando i relativi costi all'appaltatore. Per l'esecuzione di tali prestazioni l'Amministrazione Comunale potrà avvalersi mediante trattenute sui crediti dell'appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal senso, essere reintegrato. Resta in ogni caso fermo il diritto di

risarcimento dei danni che possono essere derivati all'Amministrazione o a terzi in dipendenza dell'adempimento.

Art. 27 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'amministrazione Comunale può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- 1) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
- 2) in caso di fallimento, frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- 3) per il ripetersi oltre 3 volte, nel corso dello stesso anno scolastico, delle infrazioni per le quali sono state formulate contestazioni o applicate penalità;
- 4) in caso di abbandono del servizio, anche parzialmente e anche a causa di forza maggiore;
- 5) per il permanere di gravi carenze nell'assolvimento dei compiti organizzativi e di gestione da parte del Coordinatore del servizio, a fronte di motivate contestazioni da parte del Responsabile del Servizio;
- 6) per il mancato rispetto, rilevato per almeno tre volte al mese per due mesi consecutivi, da parte del Coordinatore dell'impegno orario offerto dalla ditta nel proprio progetto tecnico;
- 7) per il perdurare di comportamenti deontologicamente inadeguati da parte degli assistenti/educatori, a seguito di precedenti richiami da parte del Servizio Comunale in almeno cinque casi nell'arco di un trimestre;
- 8) per la mancata o ritardata sostituzione del personale assegnato, per almeno tre volte in un mese;
- 9) per la mancata ottemperanza a quanto proposto in sede di offerta tecnica.

Oltre a quanto sopra indicato la risoluzione avrà luogo ogni qualvolta si verificassero situazioni contemplate dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

L'Amministrazione Comunale avrà facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge e di capitolato che detta risoluzione comporta, senza pregiudizio dell'azione legale di risarcimento dei danni, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno dell'aggiudicatario.

Alla ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione.

Art. 28- RECESSO

E' facoltà della stazione appaltante recedere in qualsiasi momento dal contratto, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 50/2016

Art. 29 – PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante, in caso di fallimento dell'appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso ovvero procedura d'insolvenza concorsuale o liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.108 del D. Lgs. 50/2016 ovvero di recesso ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento del servizio. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente escluso l'originario aggiudicatario.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Nel caso di raggruppamenti temporanei, si applica l'art. 48, commi 17 e 18, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 30 - TRATTAMENTO DATI

I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali, con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al procedimento di scelta del contraente a cui il presente capitolato fa riferimento, ai sensi dell'art. 6 par. 1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.

I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati agli appaltatori che partecipano al procedimento.

I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l'osservanza di obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.

Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l'esclusione dal procedimento di scelta del contraente. I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli obblighi di legge correlati.

L'interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la limitazione, l'aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del trattamento che prevalga sugli interessi dell'interessato, ovvero per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Il Titolare del trattamento dei dati è l'amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti.

Il candidato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali qualora ne ravvisi la necessità.

Art. 31 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto. Tutte le spese contrattuali dipendenti e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata e senza diritto a rivalsa sono a carico dell'appaltatore.

Art. 32 – CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Ogni questione che dovesse insorgere tra la stazione appaltante e l'impresa appaltatrice, così, durante la durata dell'appalto come a suo termine, quale sia la loro natura (tecnica, giuridica, organizzativa ed amministrativa), nessuna esclusa purché riflettente l'interpretazione o esecuzione dei patti contrattuali verrà devoluta all'Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia è competente esclusivo il Foro di Cassino

Art. 33 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del contratto, l'aggiudicatario elegge domicilio legale presso la propria sede stabile e strutturata, indicata in sede di gara. L'aggiudicatario garantisce che le comunicazioni e quant'altro, fatte pervenire dall'Amministrazione comunale alla suddetta sede, saranno tempestivamente ritirate e visionate.

Art. 34 - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato tecnico prestazionale, le parti si riportano a quanto previsto dal Codice Civile e dalla Legislazione vigente per tale materia.

CAPO II - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DELL'APPALTO - REQUISITI DELL'AFFIDATARIO

ART. 35 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

35.1 REQUISITI GENERALI

1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione indicate all'art. 80, del D.Lgs. 50/2016;
- le cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

2) Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, **pena l'esclusione dalla gara**, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78).

3) Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.

4) Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

35.2- REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

35.2.1- requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1, lett. a) del Codice:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

35.2.2 - requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 83 comma 1 lett. b) del Codice:

Ai fini di valutare il possesso della necessaria capacità economico finanziaria, ai sensi dell'art. 83, comma 4, lettera a) e del comma 5 del D.Lgs. 50/2016:

Le caratteristiche e la natura dell'appalto richiedono che l'operatore economico dimostri la produzione di un fatturato che ne attesti la capacità finanziaria, quale indicatore di effettiva operatività industriale.

Si richiede il suddetto requisito al fine di garantire che gli operatori economici possiedono risorse finanziarie per eseguire il servizio con un adeguato standard di qualità.

Il requisito è richiesto al fine di consentire la selezione di operatori affidabili ritenendo indispensabile la solidità imprenditoriale dal soggetto.

L'operatore economico dovrà pertanto dimostrare:

a) Possesso di un fatturato specifico minimo annuo per ciascun anno nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 3 esercizi finanziari (2016-2018) per un importo complessivo pari almeno al valore annuale stimato dell'appalto pari ad € 61.887,00 IVA esclusa.

Il settore di attività è ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

b) Fatturato globale dell'ultimo triennio (2016-2018) in servizi socio-assistenziali non inferiore ad Euro 62.000,00 IVA esclusa, attestato da Enti Pubblici

La comprova dei requisiti economico-finanziari è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e dell'Allegato XVII parte I, del Codice, mediante la presentazione di bilanci o estratti di bilancio regolarmente approvati alla data di pubblicazione del bando.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali è valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone è valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e resi disponibili attraverso il sistema AVCPass.

35.2.3- requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 83 comma 1 lett. c) del Codice:

a) Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi identici a quello dell'appalto

Il settore di attività è ASSISTENZA SCOLASTICA SPECIALISTICA AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI.

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un servizio analogo a Assistenza Scolastica Specialistica agli alunni diversamente abili di importo minimo pari a € 61.887,00 ANNUI.

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;

ART. 36 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

L'affidamento del servizio avrà luogo a mezzo di procedura aperta, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016, individuata sulla base della maggior rapporto qualità/prezzo (articolo 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs n.50/2016) alla ditta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto risultante dalla somma dei punteggi attribuiti a parametri qualitativi ed economici. Il prezzo offerto si intende formulato dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità non prevista dal presente Capitolato. L'Ente appaltante si riserva di procedere anche nel caso di una sola offerta valida, quando questa sia ritenuta congrua.

ART. 37 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, da valutarsi, da parte della commissione giudicatrice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi di seguito dettagliati. L'appalto verrà aggiudicato al concorrente che, fra quelli ammessi a partecipare, avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo, come sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di valutazione (qualità/prezzo).

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	80
Offerta Economica	20
TOTALE	100

OFFERTA TECNICA --->max punti 80 come di seguito attribuiti:

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle sottostanti tabelle con la relativa ripartizione dei punteggi.

A. QUALITÀ ORGANIZZATIVA DELL'IMPRESA Max punti 20, così articolati

A.1. Numero di Amministrazioni Pubbliche servite nell'ultimo quinquennio (2014/2018) per lo stesso servizio in oggetto per importi annuali non inferiori a quello previsto a base d'asta dal presente bando di gara: MAX punti 4 di cui:

- ⌘ da 1 a 3: punti 2;
- ⌘ da 4 a 6: punti 3;
- ⌘ oltre 7: punti 4;

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre autocertificare dell'impresa attestante gli Enti e gli importi contrattuali.

A.2. Certificazione di qualità secondo le regole UNI 150: MAX 4 punti

- ⌘ punti 3 per certificazione di qualità rilasciata per il servizio specifico oggetto della gara
- ⌘ punti 1 per certificazione di qualità rilasciata non per il servizio specifico oggetto della gara

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre copia della/e Certificazione/i di qualità posseduta/e.

A.3. Formazione, qualificazione, esperienza professionale del personale: MAX 7 punti

Con riferimento al numero delle figure professionali di cui la ditta si avvale in via ordinaria e continuativa per lo svolgimento delle proprie attività.

☞ punti 1 per ogni figura della quale siano specificatamente indicati la funzione svolta e la relativa qualificazione (titolo di studio e professionale, esperienza maturata).

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre relazione che descriva il sistema organizzativo e gestionale, le figure professionali di cui il concorrente si avvale in via ordinaria e continuativa, con precisazione delle relative qualifiche e curriculum professionale.

A.4. Presentazione di un programma di aggiornamento del personale da impegnare nei servizi (al di fuori dell'orario di servizio) con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara: MAX punti 5

☞ punti da 0 a 2 per piano di formazione generico

☞ punti da 3 a 4 per piano di formazione con l'indicazione delle modalità, delle tematiche, della tempistica, del monte ore e della qualificazione professionale dei formatori, che garantisca una buona crescita professionale del personale impiegato

☞ punti 5 per piano di formazione dettagliato specificatamente rispetto a modalità, tematiche, tempistica, monte ore e qualificazione professionale dei formatori che garantisca una ottima crescita professionale del personale impiegato

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre produrre il programma di aggiornamento/qualificazione con l'indicazione del numero ore e la qualificazione dei formatori con esperienza consolidata e documentata nelle tematiche oggetto dei servizi in gara.

B. QUALITA' DEL SERVIZIO: Max punti 60, così articolati:

B.1. Relazione tecnica illustrativa contenente il progetto di assistenza specialistica differenziato in base alla tipologia di alunni: MAX 10 punti

La relazione descrittiva del progetto deve indicare gli obiettivi generali e specifici, criteri di approccio e lavoro con l'utente e la rete familiare, metodo di elaborazione e verifica del piano di assistenza dell'utente.

Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori:

☞ nessuna indicazione - punti 0

☞ indicazione generica - punti 4

☞ buona indicazione - punti 8

☞ ottimamente dettagliata - punti 10

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre dettagliare e descrivere compiutamente il progetto di assistenza specialistica.

B.2. Modulo organizzativo gestionale (chi fa cosa, come e quando, mission e vision, anche considerando il personale già in servizio, relazione sulle fasi del servizio, i sistemi di controllo e monitoraggio, nonché il tipo di interventi previsti, le competenze professionali possedute, le figure professionali aggiuntive ed ogni altro elemento ritenuto utile per qualificare il progetto): MAX 20 punti

☞ Punti 20 in caso di articolato modulo organizzativo che preveda un modulo organizzativo gestionale ritenuto dalla Commissione come ottimo;

☞ Punti 15 in caso di articolato modulo organizzativo che preveda un modulo organizzativo gestionale valutato dalla Commissione come buono;

☞ Punti 10 in caso di articolato modulo organizzativo valutato dalla Commissione come sufficiente;

☞ Punti 0 in caso di modulo organizzativo non articolato e valutato dalla Commissione come insufficiente;

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre descrivere il modulo organizzativo con cui si

intende espletare il servizio con particolare riferimento alla metodologia di intervento e di controllo delle prestazioni svolte e dei risultati conseguiti nonché metodologia organizzativa del servizio, monitoraggio e controllo delle attività svolte.

B.3. Metodologia per la sostituzione del personale: MAX 6 punti

- ⌘ indicazione generica - punti 1
- ⌘ buona indicazione - punti 3
- ⌘ ottimamente dettagliata – punti 6

Documentazione: Il concorrente dovrà presentare breve relazione illustrativa sul punto illustrando le modalità organizzative per la sostituzione degli operatori indicando anche le modalità di avvicendamento del personale per ferie, malattia, aspettativa ed altro

B.4. Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto e di rilevazione della soddisfazione dei destinatari MAX punti 8 di cui

- ⌘ Sistemi di controllo della qualità dei servizi oggetto dell'appalto: fino a punti 4
- ⌘ Strumenti di rilevazione della soddisfazione dei destinatari del servizio: fino a punti 4

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre dettagliare tale aspetto nell'offerta tecnica.

Per ciascuno dei suddetti parametri sarà attribuito il punteggio secondo i seguenti valori:

- ⌘ Punti 4 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come ottimo
- ⌘ Punti 3 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come buono
- ⌘ Punti 2 in caso di aspetto descritto e specificato in modo valutato dalla Commissione come sufficiente
- ⌘ Punti 0 in caso di aspetto valutato dalla Commissione come insufficiente

B.5. Integrazioni del progetto con altre attività, iniziative e servizi esistenti sul territorio (ASL, Associazioni di volontariato, cooperative sociali, istituti di formazione, parrocchie etc) per azioni, interventi e attività aggiuntive/migliorative in relazione al lavoro di rete con il territorio: MAX 4 punti

Capacità di collaborare con la rete dei servizi territoriali attraverso protocolli, accordi e/o partenariati con ASL, associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali, istituti di formazione, oratori, ecc. per la migliore realizzazione dei servizi socio-assistenziali ai disabili.

Punteggio da attribuirsi come di seguito indicato:

- ⌘ Punti 1 per ogni protocollo, accordo o intesa di collaborazione sottoscritto con strutture pubbliche o private, associazioni, ecc. disponibili a collaborare con il concorrente per la migliore realizzazione del servizio oggetto dell'appalto.

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre elencare e presentare protocolli, accordi, intese di collaborazione sottoscritte dalle parti e facenti riferimento al servizio oggetto dell'appalto.

B.6. Realizzazione di servizi migliorativi rispetto alle prescrizioni contenute nel Capitolato svolte a favore degli alunni disabili: MAX 12 punti

- ⌘ punti 1 per ogni attività dettagliatamente illustrata di cui venga specificato anche numero di destinatari e durata;

Documentazione: ai fini dell'attribuzione del punteggio occorre presentare relazione illustrativa contenente in dettaglio i servizi migliorativi proposti.

Avvertenze: l'offerta migliorativa non potrà modificare le modalità di effettuazione dei servizi previsti nel capitolato, ma solo integrarla e potenziarla.

La valutazione dei criteri quantitativi (Q), avverrà mediante criterio automatico di attribuzione non soggetto a valutazione da parte della Commissione di gara.

La valutazione dei criteri discrezionali (D), avverrà utilizzando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ_n = sommatoria.

I coefficienti V(a)_i sono determinati:

per elementi di natura qualitativa sul criterio del confronto a coppie tra le offerte presentate, da parte di ciascun commissario di gara.

Ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6 (1 - parità; 2 - preferenza minima; 3 - preferenza piccola; 4 - preferenza media; 5 - preferenza grande; 6 - preferenza massima). Il tutto secondo quanto riportato nelle Linee guida ANAC n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018.

Una volta terminati i "confronti a coppie", per ogni elemento di natura qualitativa, si procede alla somma dei punteggi attribuiti da ciascun commissario alle proposte dei concorrenti. I punteggi così ottenuti verranno trasformati in coefficienti definitivi variabili tra zero ed uno riportando ad uno la somma più alta e proporzionando ad essa le altre.

Se le offerte ammesse sono in numero inferiore a 3 (tre), in luogo del confronto a coppie, a ciascun sub-elemento è attribuita una valutazione numerica con un coefficiente ottenuto dalla media dei coefficienti variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Coefficiente	Rispondenza funzionale ed operativa
0,00	Nulla o completamente negativa non attinente
0,10	quasi del tutto assente - quasi completamente negative - quasi completamente non attinente
0,20	gravemente insufficiente
0,30	insufficiente
0,40	appena insufficiente
0,50	Sufficiente
0,60	Discreta
0,70	Buona
0,80	Eccellente
0,90	Ottima
1,00	Massima/piena

Procedendo nel seguente modo:

1. In relazione a ciascuna offerta presentata, ciascun componente della Commissione esprimerà la propria valutazione discrezionale sugli elementi (sub-criteri) di offerta rappresentati dal concorrente, assegnando un coefficiente di apprezzamento variabile tra zero ed uno secondo quanto riportato nei criteri motivazionali
2. per ciascun criterio/sub criterio si procederà al calcolo della media dei coefficienti espressi
3. si procederà infine a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio/sub criterio da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.
4. Si precisa che sia nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta media in coefficienti definitivi sarà tenuto valido il risultato di dette operazioni arrotondato alla seconda cifra decimale dopo la virgola.

L'offerta che non otterrà il punteggio minimo di 35, sui 70 disponibili per l'offerta tecnica, non verrà ammessa alle fasi successive; pertanto non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica.

OFFERTA ECONOMICA --->max punti 20 come di seguito attribuiti:

L'offerta economica deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale rispetto alla base d'asta di € 21,00 ALL'ORA, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

L'Offerta economica sarà valutata secondo la seguente formula prevista nelle Linee guida **ANAC** n. 2 in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1005, del 21 settembre 2016 ed aggiornate al D. lgs 19 aprile 2017, n. 56 con Delibera del Consiglio n. 424 del 2 maggio 2018:

$$V_i = \left(\frac{R_i}{R_{\max}} \right)^\alpha$$

dove

R_i = ribasso offerto dal concorrente i-simo

R_{max} = ribasso dell'offerta più conveniente

α = coefficiente = 0,2

Non sono ammesse offerte in aumento.

2. Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio attribuito in relazione all'elemento A (Offerta tecnica) con il punteggio attribuito in relazione all'elemento B (Offerta economica).
3. L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore della Ditta che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto, previa eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta secondo quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs 50/2016.

4. L'Amministrazione comunale, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Altresì l'Amministrazione comunale procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, ritenuta valida, purché la stessa risulti conveniente e/o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

ART- 38 - CONTENUTO DELL'OFFERTA

Si fa rinvio a quanto riportato nel disciplinare di gara.